

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

Como, 26 maggio 2006

Circolare n. 20/06

AI SIGNORI ISCRITTI

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione sull'incontro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il Presidente ed i Magistrati del Tribunale e con il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace in ordine ai problemi applicativi dell'art. 3 L. 102/2006 (rito del lavoro nelle cause di infortunistica stradale)

Gentili Colleghi,

lo scarno contenuto dell'art. 3 della L. 102/2006 e l'assenza di disposizioni transitorie nella predetta legge hanno creato notevoli difficoltà applicative ed interpretative.

Per conoscere l'orientamento di massima da parte degli Uffici giudiziari comaschi nell'applicazione della norma di cui all'art. 3 L. 102/2006 ed al fine di stimolare un indirizzo il più possibile univoco nella soluzione delle questioni conseguenti alla sua entrata in vigore, una Delegazione del Consiglio ha incontrato dapprima il Coordinatore dei Giudici di Pace e successivamente il Presidente del Tribunale unitamente ai Giudici delle Sezioni civili.

Ferma l'assoluta autonomia di ciascun giudice nella soluzione dei problemi applicativi della norma, preso atto delle diverse opinioni, spesso contrastanti, espresse sino ad ora dalla dottrina, dal confronto con i Giudici sono emerse le seguenti "indicazioni" interpretative ed operative:

1) resta ferma la competenza del Giudice di Pace per le cause aventi ad oggetto domande di risarcimento dei danni per lesioni conseguenti ad incidenti stradali di valore sino a € 15.493,70.= e la competenza del Tribunale per le cause di valore superiore (i ricorsi saranno assegnati ai Giudici delle Sezioni civili con gli stessi criteri di ripartizione sino ad ora adottati. Il Coordinatore dei Giudici di Pace si è raccomandato di predisporre a cura del ricorrente, in calce al ricorso, il provvedimento di fissazione dell'udienza per sgravare la Cancelleria da tale incombente).

Sono inapplicabili alle controversie in oggetto gli articoli 410-412quater c.p.c. in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato irrituale;

2) i procedimenti in corso proseguiranno con il rito ordinario senza necessità di conversione;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

3) nel caso di cumulo di domande (risarcimento del danno alla persona e del danno materiale), la domanda di risarcimento del danno alla persona soggetta al rito speciale esercita forza attrattiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno materiale, con la conseguenza che la causa si introduce con ricorso e segue il rito del lavoro;


4) quanto allo svolgimento del giudizio, la prima udienza sarà dedicata alla verifica della regolare costituzione del contraddittorio, al tentativo di conciliazione (nel caso di presenza delle parti), ed all'ammissione delle prove. Nella seconda udienza (e nelle eventuali successive) si assumeranno le prove e si svolgeranno gli ulteriori adempimenti istruttori. Esaurita l'istruttoria il Giudice rinverrà la causa per la discussione e la lettura del dispositivo (assegnando eventualmente un termine intermedio per il deposito di note conclusive).

Il Presidente del Tribunale ha "invitato" i Giudici ad attenersi alle predette indicazioni in attesa che si formi una prassi applicativa ed interpretativa ovvero in attesa che il Legislatore intervenga per modificare l'art. 3 L. 102 /2006 o chiarirne l'applicazione.

Cordiali saluti.

I CONSIGLIERI INCARICATI

Avv. Andrea Orlandoni



Avv. Carlo Romano

